

Codice A1814B

D.D. 7 gennaio 2021, n. 45

**R.D. 523/1904 - P.I. n. 1030 - Rio Ghisone - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di difesa dall'erosione spondale e sistemazione dell'alveo del rio Ghisone nel territorio dei Comuni di Borgoratto Alessandrino e di Frascaro (AL). Richiedente: Comune di Borgoratto Alessandrino (AL)**



**ATTO DD 45/A1814B/2021**

**DEL 07/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – P.I. n. 1030 – Rio Ghisone - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di difesa dall'erosione spondale e sistemazione dell'alveo del rio Ghisone nel territorio dei Comuni di Borgoratto Alessandrino e di Frascaro (AL).  
Richiedente: Comune di Borgoratto Alessandrino (AL)

Il Comune di Borgoratto Alessandrino, con sede in Piazza Roma n. 5 – 15013 Borgoratto Alessandrino (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 2408 del 26/11/2020 (pervenuta agli atti di questo Settore con prot. n. 59284 del 27/11/2020), per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di opere di difesa dall'erosione spondale e sistemazione dell'alveo del rio Ghisone nel territorio dei Comuni di Borgoratto Alessandrino e di Frascaro (AL), interventi finanziati con Decreto Interministeriale del 30/12/2019 con un contributo pari a 400.000 euro.

Poiché le opere e gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato rio Ghisone, iscritto al n. 158 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, a firma del Geom. Maurizio MANFRIN di Alessandria e del Geol. Andrea BASSO di Ovada (AL), in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di cui trattasi.

Il progetto definitivo dei lavori in oggetto è stato approvato dal Comune di Borgoratto Alessandrino con D.G.C. n. 33 del 12/11/2020 e dal Comune di Frascaro con D.G.C. n. 42 del 12/11/2020.

La pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio digitale dei comuni interessati è stata omessa in quanto trattasi di interventi di pubblica utilità realizzati da Ente Locale.

Il progetto prevede i seguenti interventi:

- manutenzione del rio Ghisone nel tratto che si estende dall'attraversamento della strada via Mombaruzzo verso valle per circa 2.250 metri fino all'attraversamento della S.P. 30 mediante decespugliamento, taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva infestante e ripristino delle sezioni di deflusso con risagomatatura dell'alveo e delle sponde;
- consolidamento di n. 7 tratti di sponda del rio Ghisone in erosione mediante la realizzazione di difese spondali in massi naturali ciclopici;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza dell'attraversamento della strada comunale per Acqui mediante la rimozione dei depositi che ostruiscono la sezione di deflusso.

A seguito delle disposizioni emanate con DPCM 03/11/2020 e con Circolare regionale prot. n. 34797 del 06/11/2020, in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio, ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Ghisone, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

1. le difese in massi ciclopici dovranno essere realizzate all'interno del profilo delle sponde esistenti e ne dovranno seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
2. le estremità di monte e di valle delle singole difese dovranno essere risvoltate ed ammortate nella sponda naturale per evitare erosione ed aggiramento dei manufatti da parte della corrente;
3. le difese dovranno presentare la sommità allineata alla quota del terreno naturale evitando la modifica altimetrica delle sponde naturali;
4. durante i lavori di costruzione dovrà essere rispettata la quota di imposta della fondazione delle difese prevista in progetto, ad una profondità in valore assoluto di almeno 2,0 metri rispetto alla locale quota di fondo alveo;
5. i massi utilizzati per le difese spondali dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua;
6. i blocchi di fondazione ed i massi in elevazione dovranno essere angolosi, integri (privi di fratture, piani di debolezza, interstrati sfaldabili, etc.) e tenaci, di composizione e struttura petrografica tali da non essere soggetti a degradazione fisica o chimica da parte delle acque superficiali e degli agenti atmosferici;
7. i blocchi di fondazione ed i massi in elevazione dovranno avere base pseudorettangolare con lunghezza minima prevalentemente non inferiore a 1,5 m, larghezza minima prevalentemente non inferiore a 1,0 m, e spessore medio prevalentemente non inferiore a 0,7 m, dovranno essere posizionati con debole inclinazione verso l'interno del manufatto ( $2^\circ \leftrightarrow 4^\circ$  verso monte);
8. al fine di evitare basculamenti sugli appoggi, ciascun masso dovrà essere appoggiato in

corrispondenza di almeno n. 2 massi sottostanti ed avere almeno n. 3 punti di appoggio, di cui n. 1 verso l'interno e n. 2 verso l'esterno della scogliera;

9. a scogliera ultimata, nelle parti in fondazione ed in elevazione, non dovranno essere presenti discontinuità allineate né in verticale né in orizzontale, al fine di evitare la formazione di piani verticali od orizzontali lungo i quali si possano verificare rotazioni o slittamenti lungo allineamenti di massi contigui;
10. il punto di appoggio più esterno di ogni masso non dovrà distare più di 15 cm dalla faccia esterna della scogliera;
11. il paramento esterno delle scogliere in elevazione dovrà avere inclinazioni non superiori a 45°, mentre il lato interno potrà anche essere caratterizzato da inclinazioni subverticali;
12. le difese spondali dovranno essere ricalzate con materiale d'alveo per ricoprire la berma di fondazione ed allontanare la vena fluida di morbida e, ad ultimazione lavori, gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo;
13. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10/02/2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2013, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i.);
  - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
14. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
15. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
16. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
17. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
18. il materiale litoide sciolto proveniente dalle riprofilature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le

sponde e quello non riutilizzabile dovrà essere conferito a discarica (solo nel caso in cui sia dimostrato con specifica analisi di essere materiale privo di valore commerciale);

19. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015;
20. dovranno essere attentamente valutate le quote dei piani di imposta delle fondazioni dell'attraversamento della strada comunale per Acqui (Intervento G) in modo da non approfondire eccessivamente in tali tratto gli scavi di risagomatura con il pericolo che possano innescare fenomeni di scalzamento delle fondazioni del manufatto;
21. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
22. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n. 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Borgoratto Alessandrino ad eseguire gli interventi di sistemazione dell'alveo del rio Ghisone e la realizzazione di opere in massi ciclopici di difesa dall'erosione spondale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere e gli interventi devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del rio Ghisone; il materiale di risulta proveniente dalla risagomatura delle sezioni e dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l'asportazione del materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il Comune di Borgoratto Alessandrino dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it e con un preavviso di almeno 10 giorni, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;
8. sarà onere del richiedente, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti

ad eventuali piene del corso d'acqua;

10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria;

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica del Rio Ghisone, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A allegata alla l.r. 17 del 12/08/2013 e s.m.i., il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la

realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e b) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
Roberto IVALDI

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli